

Nuovi equilibri del commercio:
tra 16° pacchetto di sanzioni UE contro la
Russia e il ritorno della politica daziaria,
e non solo, degli USA

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

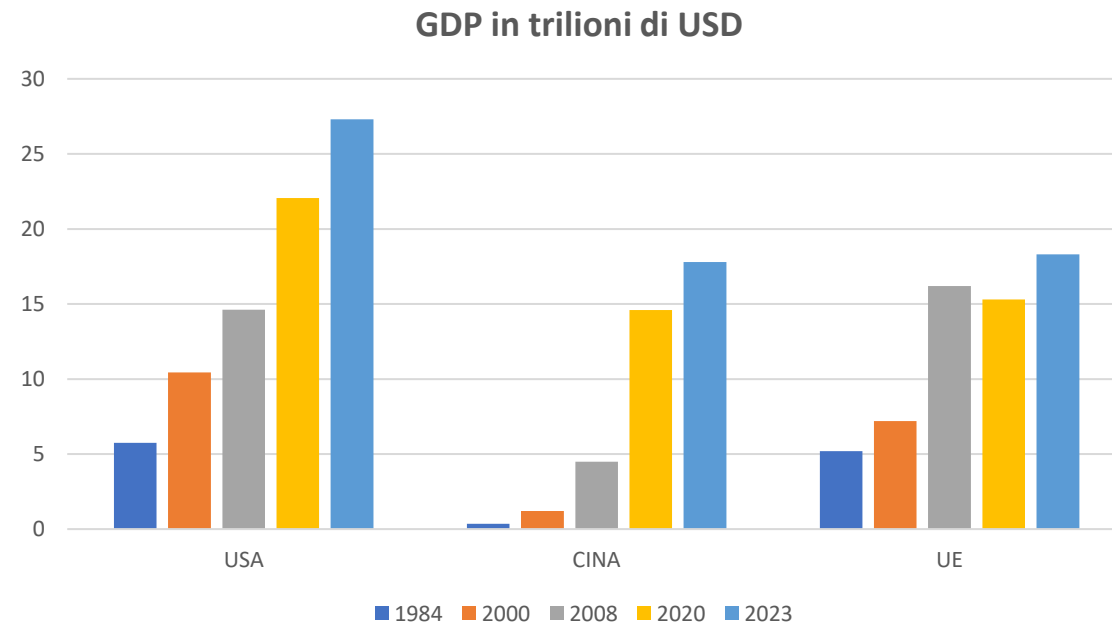
Avv. Nicolò Cusimano

3 marzo 2025

Nuovi equilibri: il mondo in cui interviene il XVI pacchetto

- Globalizzazione e «*weaponisation*» del commercio internazionale:
 1. **Globalizzazione «win-win»** dei primi 20 anni (1989, caduta del muro di Berlino – 2008, crisi dei mutui *subprime*)
 2. **Crisi della globalizzazione e del multilateralismo:** annessione della Crimea (2014), Appellate body WTO (2019), Covid (2020) e guerra in Ucraina (2022).
 3. **Globalizzazione win-lose** (sovranoismo economico, esigenza di sicurezza economica e militare, chiusura dei confini, «arrocco»)
 4. **Weaponisation del commercio internazionale:** dazi, etica, sanzioni, sussidi.

L'evoluzione del GDP delle principali potenze:



Trump e l'Agenda 47

- Impatto Trump: un programma ragionato o uno «sparigliare le carte»?
- **Agenda 47**
 - Capitolo 5: «*Stop outsourcing: turning the US into a **manufacturing superpower***».
 - Riequilibrare la bilancia commerciale.
 - Assicurare l'indipendenza strategica dalla Cina.
 - «Salvare» l'industria automobilistica statunitense.
 - Riportare negli USA la «*Critical Supply Chain*».
 - «*Buy American, hire American*».



Lo avremmo dovuto veder arrivare, ma in fondo era lì anche Biden:

Infrastructure Investment and Jobs Act (2021), CHIPS and Science Act (2022), Inflation Reduction Act (2022)

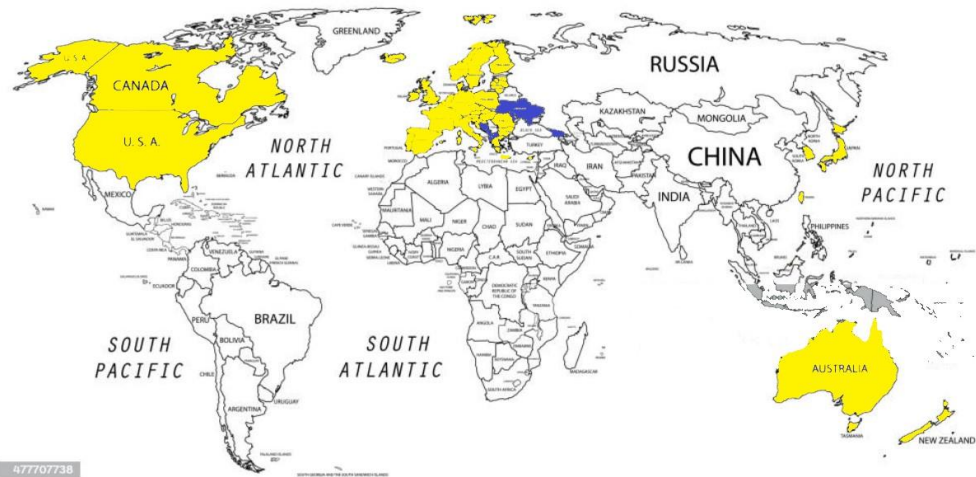
I «Paesi *like-minded*»: sono ancora lì?

- **2014:** annessione della Crimea da parte della Russia: i Paesi «Occidentali» sembrano compattarsi attorno agli USA (ancora non così ostili verso Russia e Cina).
- **2022:** i Paesi «*like-minded*» diventano *la Global Export Control Coalition* – GECC, apparente spaccatura mondiale tra «Occidente» e BRICS a guida cinese.
- **2025:** Trump 2.0 quelli che erano i «*like-minded*» sono ora «esportatori di Fentanyl», «*screwed of America*», meritevoli di tariffe a punizioni. Il Regno Unito invece mantiene l'approccio «europeo» confermando l'appoggio all'Ucraina e l'uso dello strumento sanzionario («*Financial Services Threat Assessment Report* » e «*Countering Russian sanctions evasion – guidance for exporters*”).

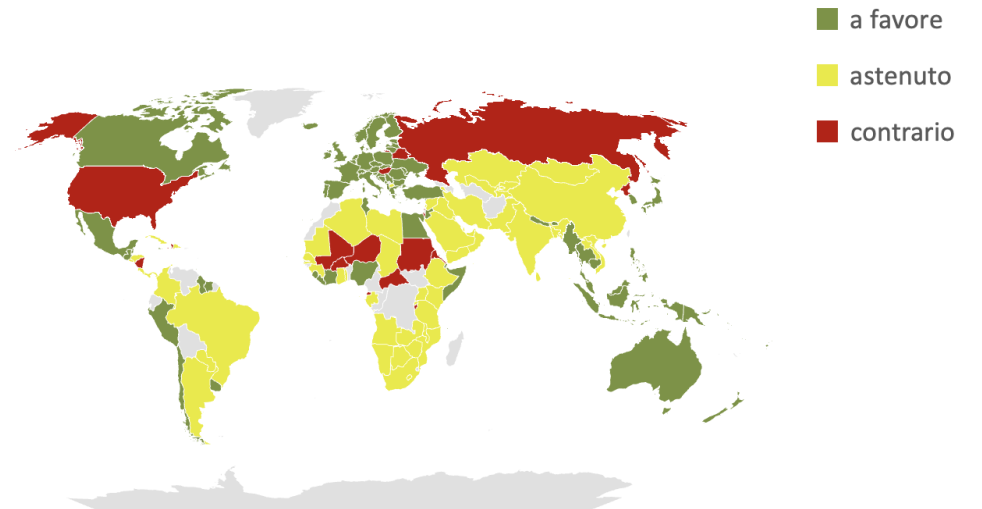
Culmine dell'inversione di tendenza: 24 febbraio 2025, gli **USA votano come Russia, Bielorussia e Corea del Nord.**

I «Paesi *like-minded*»: sono ancora lì?

Paesi *like-minded* fino a Trump:



Votazione ONU su condanna invasione Ucraina:



I «Paesi *like-minded*»: sono ancora lì?

Biden and Zelensky



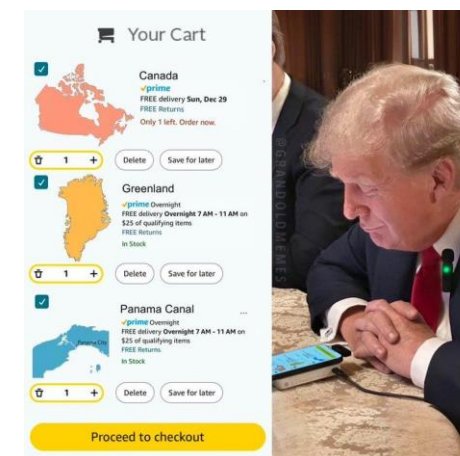
Trump vs Zelensky



«You are gambling with World War Three!»

La trappola di Tucidide, invece, è sempre lì. L'impero farà da solo?

- ❑ USA e Cina sono rivali sistemici
- ❑ La Cina è affamata di energia, se l'uso del carbone dovrà ridursi per ragioni ambientali e per le pressioni internazionali
- ❑ Ai colloqui di pace sull'Ucraina a Riyadh, c'erano attorno a quel (piccolo) tavolo (USA, Russia e Arabia Saudita) il 70% del petrolio mondiale e il 40% del gas mondiale
- ❑ Il confronto con la Cina spiega anche il *risiko* (e il dichiarato expansionismo) dei primi giorni di Trump:
 - ❑ **Canada:** risorse minerarie e rotte militari e commerciali
 - ❑ **Groenlandia:** risorse minerarie e rotte militari e commerciali
 - ❑ **Panama:** rotte militari e commerciali
- ❑ Terre rare in Ucraina come contraltare degli aiuti militari (una *red herring*?)



LA POLITICA DI TRUMP 2.0

Cerchiamo di «leggere» il ciclone Trump

- **Dal 20 gennaio 2025** Trump ha emanato più di **100 decreti** (*Executive Orders, Proclamations, Memorandum*).
- Politica commerciale: Memorandum ***“America First Trade Policy”*** del 20 gennaio che fissa la data del 1 aprile 2025 per le relazioni dei ministri sulle azioni da intraprendere per *“Addressing Unfair and Unbalanced Trade”*, rimediare a *“unfair trade practices”*, rivedere le politiche dei paesi partner sul tasso di cambio, rivedere gli accordi commerciali internazionali, scegliere nuovi paesi partner, rivedere le politiche antidumping e countervail, sussidi, e rivedere la politica nei confronti della Cina.
- ***“Tariffs are a powerful, proven source of leverage for protecting the national interest”***- da *“Fact Sheet 1/2/2025 on Tariffs on Canada, Mexico, China”*.
- ***“As President of the United States, my highest duty is the defense of the country and its citizens. A Nation without borders is not a nation at all. I will not stand by and allow our sovereignty to be eroded, our laws to be trampled, our citizens to be endangered, or our borders to be disrespected anymore.”*** EO 14193 ed EO 14194 sui dazi per il Fentanyl contro Canada e Messico.

Dazi e *reshoring*

➤ E dazi siano!

- ❑ Gli *Executive Order* 14193, 14194 e 14195 del 1/2/2025 impongono dazi al 25% *ad valorem* su tutte le importazioni in USA da Messico e Canada (con l'eccezione dell'energia canadese al 10%) con sospensione fino al 4 marzo e del 10% dalla Cina. Per la prima volta la base giuridica è l'*International Emergency Economic Powers Act-IEEPA*.
- ❑ *Proclamation* 11/2/25: dal 12 marzo è aumentato dal 10% al 25% il dazio *ad valorem* sulle importazioni di alluminio e di acciaio originario dell'UE (oltre ad altri paesi).
- ❑ Promessa di introdurre dazi *ad valorem* del 25% sulle importazioni di prodotti originari UE («*EU was formed to screw the USA*») “on cars and other”.

➤ Obiettivo il *reshoring* (e la coercizione)?

- ❑ *National Security Presidential Memorandum on FDI* del 21 febbraio 2025 con cui si incoraggia **l'investimento straniero** diretto negli USA (obiettivo dichiarato dei dazi), ma si impongono limiti e **blocchi agli investimenti cinesi** nei settori strategici, quali **tecnologia, infrastrutture critiche, sanità, agricoltura, energia, materie prime** (ed altre).

Che America quella di Trump?

➤ L'America che cambia con Trump:

- ❑ Ordine esecutivo “*Regulatory Freeze Pending Review*” del 20/1/25: **sospensione di tutti gli atti regolatori** per consentirne la revisione e comunque una sospensione della pubblicazione *nel Federal Register* per 60 giorni.
- ❑ *Executive Order* 14192 del 31/1/25, c.d. “**10 for 1**”: ogni nuovo atto regolatorio emanato deve prevedere l’identificazione di almeno 10 atti da eliminare.
- ❑ *Executive Order* del 10 febbraio 2025 che sospende i procedimenti del Dipartimento della Giustizia sul ***Foreign Corrupt Practice Act*** per 180 giorni (rinnovabili per altri 180).
- ❑ Richiesta del 23 febbraio ai dipendenti federali di giustificare cosa hanno fatto nella settimana precedente via email (pena il licenziamento).
- ❑ Taglio di 200.000 dipendenti federali in prova e 75.000 esodi.

Meno regolata, più spregiudicata, sempre più potente?

E l'Unione europea? Rectius: e l'Europa (UK incluso)?

Le (nuove o prima ignorate) sfide esterne:

- **Militare** (post-Brexit, post-NATO a trazione USA, post-Ucraina)
- **Dazi USA e la (non) solidarietà atlantica**
- **Cina**
- **Sicurezza** (*Open Strategic Autonomy?*)

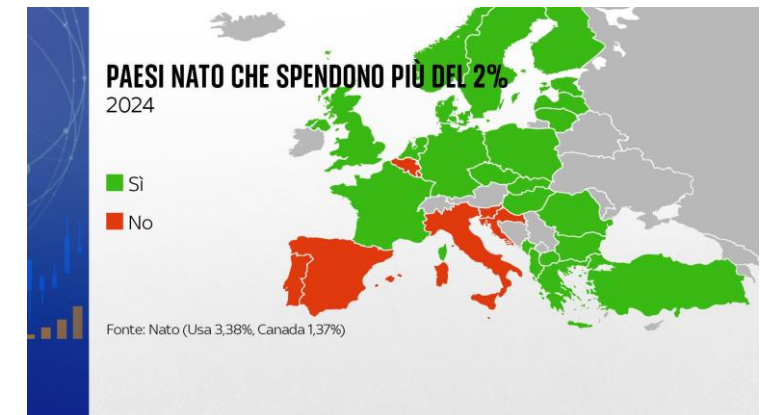
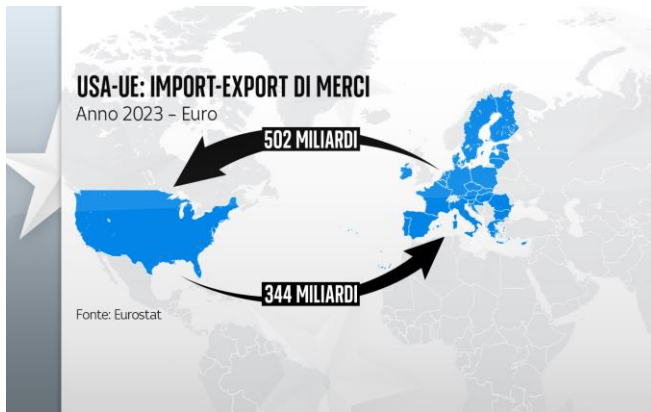
Il costo delle sfide è enorme:

- l'Italia per raddoppiare le spese di difesa deve trovare 33 miliardi di euro
- I dazi USA sulle auto possono costare il calo del 6,6% delle esportazioni di auto italiane e 7,1 di quelle tedesche
- Riconvertire (o duplicare le *supply chains*)
- Nucleare civile e militare

E il Green Deal? Passa in secondo piano con Omnibus Package (per ridimensionare CBAM, CS3D e altri strumenti)

Reazioni dell'Unione europea?

- ❑ L'UE ruggirà? Lo squilibrio della bilancia commerciale (deficit USA di bilancia commerciale è stato di circa 250 miliardi di euro nel 2024, compensato solo in parte dal surplus sui servizi di circa 100 miliardi) impedisce una credibile reazione sui dazi. Tireremo fuori il bazooka del Regolamento 2023/2675 sulla coercizione economica?
- ❑ Gli «zuccherini»: concederemo qualcosa sulle odiate (da Trump) **barriere non tariffarie come (per lui) l'IVA**, rivedremo l'approccio verso le **multinazionali tecnologiche** (es. il Regolamento sui servizi digitali), aumenteremo (ancora) gli **acquisti di energia** dagli USA, aumenteremo le **spese militari** comprando (inevitabilmente) negli USA.
- ❑ E se anche la UE provasse a fare da sé? Svilupperà la capacità industriale militare? Attuerà definitivamente il mercato unico eliminando le barriere intra-UE allo scambio di beni, che oggi equivalgono a un dazio del 44% e dei servizi, che oggi pesano per il 110%? Darà attuazione ai rapporti Letta e Draghi? Svilupperà gli accordi di partenariato, associazione e libero scambio come all'epoca della guerra dei dazi del 2018?



Come proteggersi dai nuovi dazi US?

Gli operatori che esportano verso gli Stati Uniti potrebbero diventare meno competitivi in tale mercato. Un **corretta pianificazione strategico-doganale** può aiutare a mitigare l'impatto negativo delle nuove tariffe. Come?

- ❑ Chi negli Stati Uniti si avvale di depositi e stock per rifornire il continente americano può valutare l'uso di c.d. ***bonded warehouse o foreign trade area*** per abbattere l'impatto daziario sui prodotti NON destinati al mercato US.
- ❑ Chi vende B2B prodotti che devono essere lavorati negli Stati Uniti può pianificare con il proprio cliente/la propria filiale l'uso di **regimi di perfezionamento** (*inward processing o duty deferral programmes*) per sospendere i dazi sui prodotti destinati a essere oggetto di lavorazioni
- ❑ Chi esporta prodotti fabbricati da terzi può collaborare con i propri clienti/filiali per chiedere alle autorità statunitensi l'accesso all'**istituto del c.d. First Sale Price**, che consente di importare applicando i dazi a una base imponibile pari al prezzo non dell'ultima vendita, ma della transazione produttore-esportatore.
- ❑ Valutare la **correttezza del Made in e del codice di classificazione** attribuito ai propri prodotti per evitare di subire, per una superficialità nella determinazione dell'origine o del codice doganale, dazi applicabili a beni originari di determinati Paesi o classificati con un certo codice.

Come proteggersi nel medio-lungo termine?

- È necessario **diversificare** le supply chain e i mercati di riferimento;
- Monitorare l'attività di **partenariato condotta dall'UE** con aree geografiche strategiche quali i Paesi asiatici e il Sud America;
- Creare delle catene di valore **resilienti** all'impatto di nuovi dazi e/o nuove sanzioni



...E INTANTO È ARRIVATO IL
XVI PACCHETTO DI SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

- Regolamento (UE) 2024/2462: restrizioni soggettive.

Misure restrittive in considerazione delle **attività di destabilizzazione praticate dalla Russia**

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia), **aggiornate in concomitanza con il XVI pacchetto**.

Le principali novità nel XVI pacchetto

1. Estensione delle restrizioni di carattere **merceologico** e **soggettivo**: nuovi prodotti elencati negli allegati del Reg. 833/2014 e nuove persone ed entità listate ai sensi dell'allegato I del Reg. 269/2014.
2. Estensione dell'obbligo di ***best effort*** anche alle misure di congelamento ai sensi del Reg. 269/2014.
3. Ampliamento del regime di controllo dei beni comuni ad alta priorità.
4. Nuove restrizioni con impatto sui **trasporti** verso la Russia e l'Asia centrale (chiusura di porti e aeroporti designati).
5. Modifiche delle disposizioni sulla giurisdizione dei giudici UE rispetto alle richieste di **risarcimento del danno**.
6. Armonizzazione delle sanzioni contro la **Bielorussia** e i **territori occupati** in Ucraina.

NUOVE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE

Restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale</u> .
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. No regola dell'elemento principale.
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII (con aggiunta di Allegato XXIII quater Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Navi	Allegato XLII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione dei beni.

Principali novità sulle restrizioni alle esportazioni

- **Allegato VII:** Beni c.d. «**quasi duali**» [*descrizioni tecniche o codice doganale e NO regola elemento principale*]
 - Aggiunti nuovi beni, tra cui: i «**controller per videogiochi**» (voce di controllo X.A.III.101), i «**software per le apparecchiature CNC**» (voce di controllo X.D.X.007) e alcuni prodotti chimici quali «**minerali di cromo e loro concentrati**» (voce 2610), «**triossido di cromo**» (sottovoce 2819.10), «**altri ossidi e idrossidi di cromo**» (sottovoce 2819.90), e cromo greggio, polveri, cascami, avanzi e altri (sottovoci 8112.21, 8112.22 e 8112.29).
 - Precisate alcune note tecniche alle descrizioni di prodotti già listati.
 - **No grandfathering** per i prodotti aggiunti.
- **Beni a duplice uso (art. 2)** [*descrizioni tecniche e regola elemento principale*] **e beni quasi duali (art. 2 bis, allegato VII)**
 - ❖ Limitata la casistica di esenzioni che consentivano ancora l'esportazione di tali prodotti. Uniche due deroghe concesse sono:
 - **scopi umanitari, emergenze sanitarie**, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla **salute** e sulla **sicurezza** delle **persone** o sull'**ambiente** o sono intesi come risposta a **catastrofi naturali**; oppure
 - **usi medici o farmaceutici**, a condizione che i beni non siano elencati nell'allegato XL del Reg. 833/2014.
 - ❖ Divieto generale di vendere, fornire, trasferire o esportare tali beni (oltre al divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica e finanziaria, servizi di intermediazione e altri servizi nonché trasferire proprietà intellettuale in relazione agli stessi) a qualsiasi persona listata nell'allegato IV del Regolamento 833/2014 non solo per esportazioni verso o per un uso in Russia.

Principali novità sulle restrizioni alle esportazioni

- **Allegato II (art. 3, para. 1 bis)** [*codice doganale, a volte con voce «ex» e descrizione software*]: esteso il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia ai software elencati nell'allegato II, tra cui **software per la prospezione di gas e petrolio, trivellazione ed elaborazione di dati sismici**.
- **Allegato XXIII**: Beni atti a **contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe** [*codici doganali con a volte voce «ex»*]
 - Nuove intere voci doganali ove prima erano listati solo singoli codici, tra cui: «**dolomite**» (voce 2518), «**magnesite**» (voce 2519), «**carta cartone** o prodotti simili» (voci 4803, 4809 e 4810), «**vetri di sicurezza**» (voce 7007).
 - Nuovi prodotti, tra cui i minerali della voce 2615, articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione ed altri articoli pirotecnici, e fiammiferi.
 - **Clausole di grandfathering**: i nuovi divieti non si applicano, fino al 26 maggio 2025, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 e relativi ai prodotti dell'Allegato XXIIID.
 - **Nuove autorizzazioni**:
 - ❖ Estesa la deroga ex art. 3 duodecies, para. 5 bis, ai «**vetri temperati di sicurezza**» (codice NC 7007.19.80); estesa la deroga prevista dal para. 5 bis bis, agli «**esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro sali**» (sottovoce 2920.90) e alle «**lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari**» (sottovoce 3920 62).
 - ❖ Deroga per la riesportazione dei beni di cui alle voci 9026, 9027, e 9031 elencati nell'allegato XXIII, la cui importazione è stata precedentemente autorizzata a norma dell'art. 3 decies, par. 3 septies a fini della manutenzione, riparazione o certificazione periodica dell'oleodotto Druzhba.
 - ❖ Deroga per l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui alle tariffe doganali 8517.62 (Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati) e 8523.52 (Schede intelligenti) elencati nell'allegato XXIII, purché destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
- **Allegato XXXVII**: divieto di transito attraverso la Russia esteso *inter alia*, ai prodotti laminati di acciai inossidabili (sottovoce 7219.21), paranchi (8425.11) e parti di cuscinetti (8482.99).

Restrizioni UE di carattere merceologico – IMPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a generare introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Oro	Allegato XXVI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Diamanti e prodotti che li contengono	Allegato XXXVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Principali novità sulle restrizioni alle importazioni

- **Allegato XXI:** beni atti a generare introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina [codici doganali con a volte voce «ex»]
 - Nuovi **beni ristretti**: «**alluminio greggio**» (voce 7601).
 - Clausola di *grandfathering*
 - ❖ il divieto non si applica all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione di 275.000 tonnellate metriche di tale prodotto tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026 (par. 3 quater octies, art. 3 decies).
 - ❖ il divieto non si applica, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell'Unione durante tale periodo non superiore a 50.000 tonnellate metriche di tale prodotto.
- **Allegato XXXVIII: Diamanti** e prodotti che li contengono [codici doganali con a volte voce «ex»]
 - A decorrere dal **1° marzo 2025** le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIII, parte A, che rientrano nei codici NC 7102.10.00 e 7102.31.00 comprendono un certificato corrispondente attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i diamanti che rientrano nel codice NC 7102.39.00 elencati nell'allegato XXXVIII, parte A, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compreso il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

Restrizioni relative al petrolio e al GNL

- **Art. 3 unvicies** del Reg. 833/2014: vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni, tecnologie e servizi, nonché prestare servizi connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia quali progetti di prospezione e produzione.
 - ❑ *Grandfathering*: fino al **26 maggio 2025**, per contratti conclusi **prima del 25 febbraio 2025** o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
 - ❑ Eccezione per i progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.
- **Art. 3 duovicies** del Reg. 833/2014: deroga al divieto di acquistare GNL previsto dall'art. 3 duovicies; le autorità competenti di uno stato membro in cui un terminale di gas naturale liquefatto non è connesso al sistema del gas naturale interconnesso possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711.11.00 originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato, *inter alia*, che:
 - ❑ il GNL è stato acquistato, importato, trasferito da un terminale situato in altro stato membro;
 - ❑ l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sono finalizzati all'approvvigionamento energetico.

Prestazione di servizi professionali

- **Art. 5 *quindecies*** del Reg. 833/2014:
 - ❑ divieto di prestare, direttamente o indirettamente, **servizi di costruzione**.
 - ❑ di **vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire**, direttamente o indirettamente, **diritti di proprietà intellettuale** o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.

LE «*EU OWNED OR CONTROLLED FOREIGN ENTITIES*»
ENTRANO NEL REG. 269/2014

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE (i)

- Art. 15 *bis* del Reg. 269/2014: le entità UE si «**adoperano al massimo**» affinché qualsiasi **persona giuridica, entità o organismo di loro proprietà e/o sotto il loro controllo** stabilita al di fuori dell'Unione (quindi anche in Russia) «**non prenda parte ad attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 269/2014.
- Considerando 11, 12 e 13: il Reg. 269/2014 si applica solo entro i limiti giurisdizionali definiti all'art. 17. Se gli operatori dell'Unione sono in grado di esercitare ed esercitano un'influenza determinante su un'entità extra-UE: responsabilità per le azioni di tale entità che compromettono le misure restrittive- dovrebbero utilizzare la loro influenza per impedire il compimento di tali azioni.
- Influenza determinante:
 - ❖ **proprietà**: detenzione almeno del 50% delle quote dell'entità extra UE; e/o
 - ❖ **controllo**: indici di cui alle Migliori Pratiche del Consiglio (es. nomina membri CdA).
- Che cosa si intende per «**adoperarsi al massimo**» e per «**attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 269/2014?

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE (ii)

➤ Adoperarsi al massimo:

- ❑ Effettuare tutte le azioni «adeguate e necessarie» per conseguire il risultato di prevenire la compromissione delle misure restrittive».
- ❑ Include solo le azioni effettivamente realizzabili dall'operatore, anche in luce dell'effettivo grado di controllo esercitato sull'entità extra UE (es. nessun obbligo se l'operatore UE, per cause a lui non imputabili, non esercita più alcun controllo su una propria filiale extra UE).
- ❑ Esempi di azioni «adeguate e necessarie»: adozione di politiche, controlli e procedure per la gestione del rischio, anche in considerazione della specifica giurisdizione in cui opera la controllata e/o dei prodotti che tratta.

➤ Attività che compromettono le misure restrittive:

- ❑ Tutte quelle attività che producono l'effetto che la norma sanzionatoria mirava a impedire (es. la messa a disposizione di fondi a favore di un soggetto listato).

ALLARGAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI PRODOTTI COMUNI AD ALTA PRIORITÀ AD ALTRI BENI

Beni allegato XLVIII: *risk assessment* e politiche, procedure e controlli

- **Nuovo art. 12 *octies ter*:** a prescindere dal fatto che mantengano una presenza in Russia, gli operatori UE che esportano i beni elencati nell'allegato XLVIII a decorrere dal 26 maggio 2025, devono:
 - ✓ adottare **misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia** di tali beni, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate;
 - ✓ attuare **politiche, controlli e procedure** appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni; e
 - ✓ provvedere a che le **entità stabilite extra-UE di loro proprietà o sotto il loro controllo** che vendono, esportano, forniscono e/o trasferiscono i prodotti di cui all'allegato XLVIII **adottino i medesimi presidi di controllo** citati *supra*.
- **Beni allegato XLVIII**
 - ❑ Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) (8502.20)
 - ❑ Altri interruttori, sezionatori e commutatori (8536.50)
- **Eccezioni:**
 - ❑ operatori che si limitano a vendere, fornire o trasferire i prodotti dell'allegato XLVIII (e XL) all'interno dell'Unione o a paesi partner elencati nell'allegato VIII;
 - ❑ se, per motivi che non ha causato, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.

NUOVE RESTRIZIONI SOGGETTIVE

Nuove designazioni – Regolamento (UE) 269/2014

- Designate **48 persone fisiche e 35 entità** nell'allegato I del Reg. 269/2014, in quanto entità e soggetti connessi al settore militare, dell'aviazione e dei trasporti russo, nonché entità e soggetti coinvolti in flussi elusivi da Paesi terzi verso la Russia.
- Comprese alcune entità e persone non russi, tra cui:
 - due cittadini nordcoreani; 
 - un cittadino e una società cinese; 
 - un cittadino e un'entità ucraini; 
 - un'entità bielorussa; 
 - un'entità turca coinvolta in operazioni di triangolazione di prodotti ristretti verso la Russia in cooperazione con la società russa Promtech JSC. 
- Nuove basi giuridiche per le designazioni:
 - soggetti che possiedono o gestiscono navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della, o esportati dalla, Russia e che adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio
 - soggetti che sostengono il complesso militare e industriale russo o ne beneficiano.

Deroghe alle misure di congelamento di cui al Reg. 269/2014

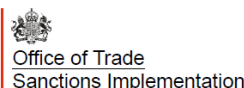
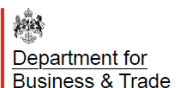
- **Art. 6 bis:** pagamenti verso “*Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Engineering*”, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018.
- **Art. 6 ter:** svincolo di fondi o risorse economiche congelati oppure messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche ad Arkady Romanovich Rotenberg, Gennady Nikolayevich Timchenko, Alexander Dmitrievich Pumpyansky, Andrey Igorevich Melnichenko, Viktor Filippovich Rashnikov e Boris Romanovich Rotenberg dopo aver accertato che (i) i fondi e le risorse economiche sono necessari per la vendita entro il **30 giugno 2025** dei diritti di proprietà detenuti da una di tali persone in un’entità UE e (ii) **il ricavato della vendita è congelato**.

Altre misure soggettive

- Oltre alle misure c.d. di «congelamento»:
 - Allegato IV (restrizioni connesse ai **prodotti a duplice uso** e **Allegato VII**): 55 nuove entità listate (tra cui 20 russe, 16 di Hong Kong, 9 cinesi, 3 emiratine e 2 indiane).
 - Allegato XIV (esclusione dai **servizi di messaggistica finanziaria**): 13 nuove banche listate.
 - Allegato XV (restrizioni alla **radiodiffusione**): 8 nuove entità elencate.
 - Allegato XLII (restrizioni all'**accesso di navi ai porti UE**): 74 nuove navi listate.
 - Allegato XLIV (divieto di effettuare **qualsiasi operazione**): elencate tre banche, tra cui **VTB Bank, Shanghai Branch**.
 - Allegato XLV (divieto di effettuare qualsiasi operazione): nessun designato, ad oggi.
 - Allegato XLVI (restrizioni legate ai vettori aerei): nuovo allegato, ad oggi vuoto

UK Nexus verso l'extraterritorialità?

Tra gennaio e febbraio 2025 il Regno Unito ha pubblicato due guide per esportatori e operatori finanziari che sottolineano l'importanza di due diligence rafforzate nel valutare il rischio di elusione, menzionando i potenziali Paesi triangolanti (tra cui Cina, India, Thailandia e altri già noti) e consigliando l'utilizzo di tool per lo screening delle controparti.



Guidance

Countering Russian sanctions evasion - guidance for exporters

Updated 25 February 2025



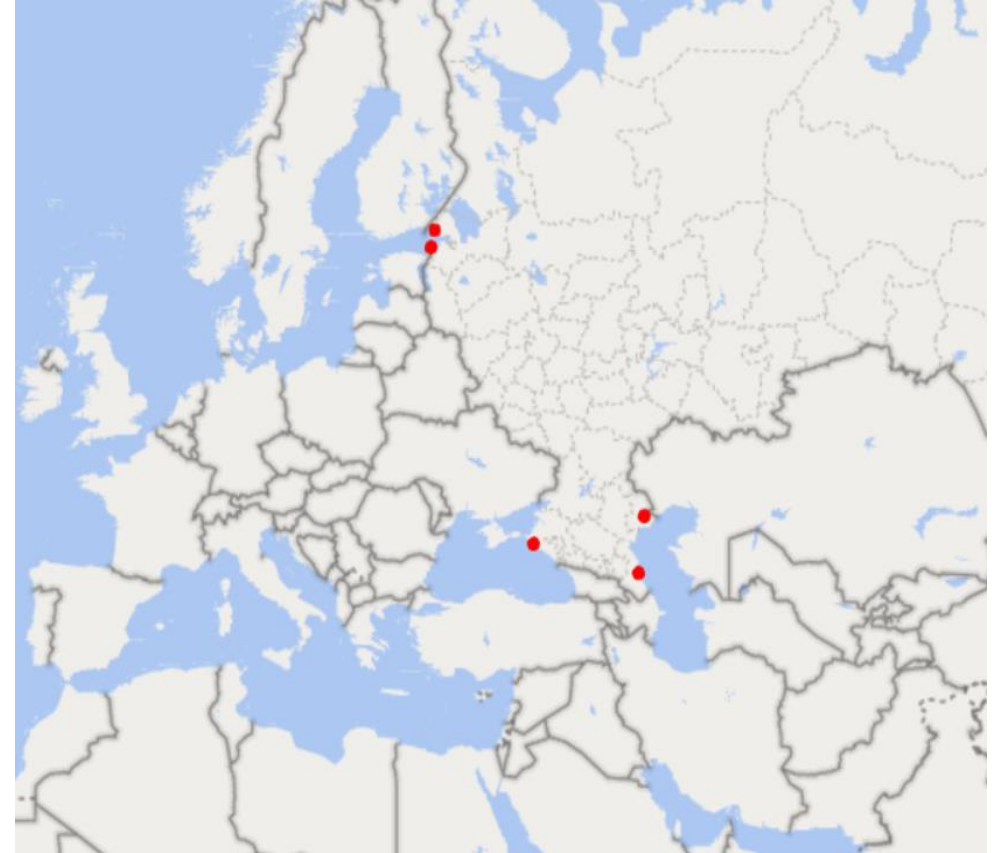
RESTRIZIONI ATIPICHE

Settore trasporti (I/II)

- Divieto di effettuare operazioni con determinati porti, chiuse e aeroporti

Potenziali problematiche per l'accesso al mercato UEE via nave.

- Esenzione al divieto di dare accesso ai porti a navi listate: estesa anche per finalità umanitarie, per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni del presente regolamento o su altre attività illecite.



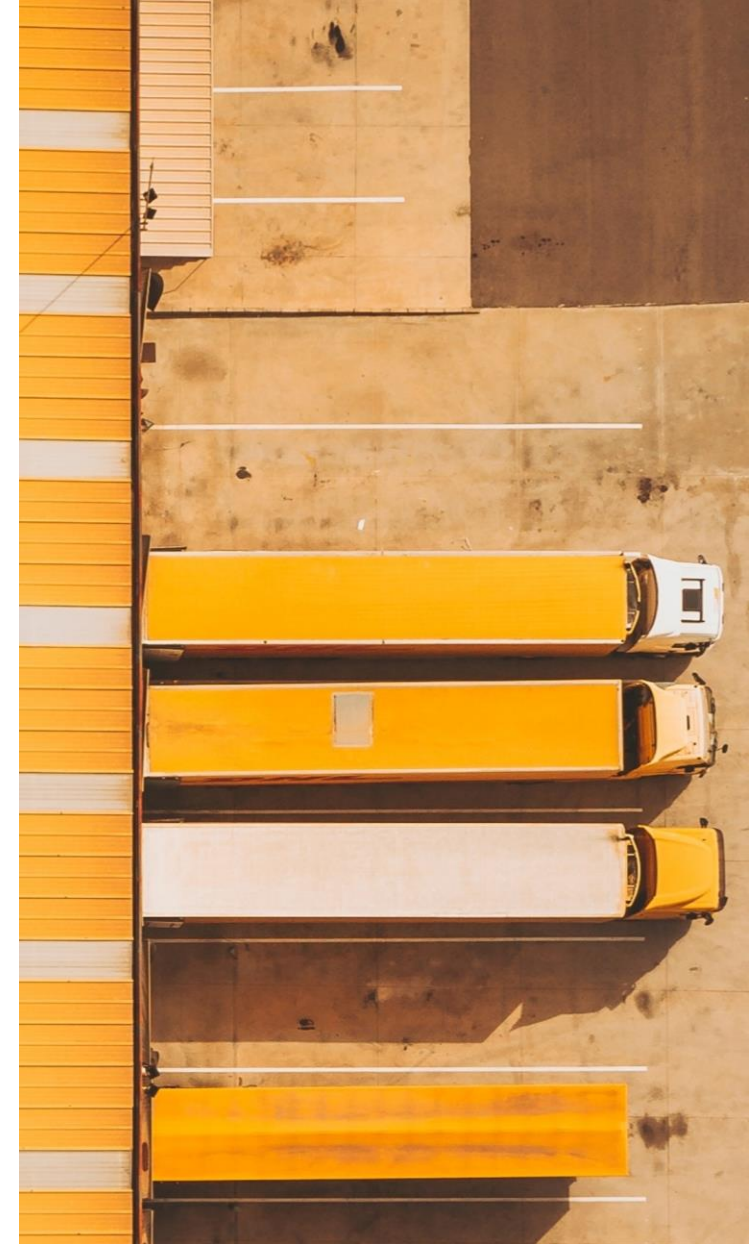
Settore trasporti (II/II)

- Nuovo divieto relativo al settore dell'aviazione

Divieto per i vettori aerei elencati nell'allegato XLVI, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

- Divieto relativo alle imprese di trasporto su strada

Divieto per qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che sia già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale posseduta da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga al di sotto del 25%.



Risarcimento del danno: decisioni giudiziali russe e giurisdizione unionale

- Modifica sia del Regolamento 269/2014, sia del Regolamento 833/2014
- **Risarcimento del danno**, sia esso diretto o indiretto, subito da un **soggetto sottoposto alla giurisdizione unionale** o da una **persona giuridica, entità o organismo di proprietà o sotto il controllo del soggetto unionale** in ragione di una decisione di un giudice di un Paese terzo richiesta da persone, entità od organismi russi, designati ovvero che agiscono per tramite o per conto delle persone/entità di cui sopra che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.
- Nuovo art. 11 *quinquies*- competenza fondata sul ***forum necessitatis***: laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi degli articoli precedentemente esposti, a condizione che la causa abbia un **collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito**

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

info@studiopadovan.com

